

(Provincia di Pistoia)

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE

Numero: 85 del 29-12-2020

OGGETTO: SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA N. 395/2020. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **21:00** in videoconferenza si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig **DINO CORDIO** nella sua qualità di Sindaco.

Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica	Cognome Nome	Presenza	Assenza
SINDACO	CORDIO DINO	X	
VICESINDACO	VEZZANI EMILIANO	X	
ASSESSORE	CECCHI BARBARA	X	
ASSESSORE	FRANCHI SILVIA	X	
ASSESSORE	MELOSI CLAUDIO	X	
		5	0

Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PREMESSO CHE

- **che** il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a causa della diffusione dell'epidemia "Covid-19";
- **che** in base all'articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea, fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;
- **visto** il decreto sindacale n. 40 del 01.04.2020 con il quale vengono stabilite le modalità e le norme di svolgimento delle sedute con modalità telematiche della Giunta;
- **premesso** che questa adunanza della Giunta utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite sistema zoom:
- a) di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
- b) di registrare la seduta;
- c) ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
- d) ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non l'abbia già ricevuta:
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di discussione;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 19.04.2016 è pervenuto a questo Comune Atto di Citazione per la richiesta di risarcimento danni in seguito all'incidente mortale avvenuto nella notte tra il 24 e 25 maggio 2013 in Uzzano Via A Moro, causa iscritta al R.G. 1462/2016;

CONSIDERATO che l'assicurazione incaricata della copertura dei danni a cose e persone sulla viabilità all'epoca dei fatti era la SARA Assicurazioni Spa la quale comunicò di non volersi assumere l'onere della difesa dell'ente;

CONSIDERATO che, stante quanto sopra, con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 10.08.2016 ad oggetto "Atto di Citazione contro il Comune di Uzzano a seguito di incidente stradale. Costituzione in giudizio" questo ente ha deliberato di costituirsi in giudizio avverso l'atto di citazione pervenuto e di chiamare in causa la compagnia assicuratrice incaricando il responsabile dell'Area Tecnica di individuare un legale per la procedura di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che con determinazione n. 208 in data 10.08.2016 il responsabile dell'Area Tecnica ha incaricato l'avvocato Guidi Riccardo, con sede in Pescia, Piazza Gramsci n. 1, di assumere la difesa dell'ente nel procedimento in oggetto, assumendo il relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che con sentenza n. 395/2020 pubblicata il 15/06/2020 il tribunale ordinario di Pistoia:

- rigetta le domande presentate dagli attori nei confronti del Comune di Uzzano;
- condanna i suddetti soggetti, in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Uzzano delle spese di lite liquidate in €. 15.470,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna i suddetti soggetti, in solido tra loro, al pagamento in favore della società Sara Assicurazioni Spa delle spese di lite liquidate in €. 15.470,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

CONSIDERATO che il legale incaricato, in data 16.09.2020, ha provveduto a trasmettere al legale della compagnia assicurativa Sara Assicurazioni Spa richiesta di pagamento delle spese legali liquidate in sentenza relative all'attività difensiva da lui svolta precisando che, in difetto, sarebbe stato costretto ad agire giudizialmente nei confronti della Compagnia senza ulteriore avviso;

CONSIDERATO che tale richiesta non ha avuto esito e la Compagnia non ha provveduto ad alcun pagamento; **CONSIDERATO**:

- che, come affermato dalla Corte di Cassazione (Ordinanza n. 18076/20 del 31.08.2020), l'assicurato ha diritto ad essere tenuto indenne non solo per le spese di soccombenza ma anche per le spese di resistenza che rientrano nel *genus* delle spese di salvataggio previste dall'articolo 1914 del Codice Civile poiché sostenute per un interesse comune tanto all'assicurato quanto all'assicuratore;
- che la stessa polizza assicurativa, in linea con quanto previsto dal 4° comma dell'articolo 1917 del Codice Civile, prevede che sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato;
- che è stata la stessa Compagnia a richiedere all'assicurato di assumere in proprio la lite, con ciò obbligando il Comune di Uzzano a nominare un legale affinché predisponesse tempestivamente gli atti difensivi
- che la Compagnia assicurativa è stata chiamata in causa dal suddetto difensore;

RITENUTO di non poter indugiare oltre e di dare avvio alla procedura di recupero del credito e di conferire, allo

scopo, apposito incarico legale per l'esecuzione di questa attività;

PRECISATO che il Comune di Uzzano non dispone di un'avvocatura interna e che pertanto si rende necessario l'affidamento ad un professionista esterno in possesso della necessaria esperienza e capacità;

RITENUTO di incaricare il responsabile del Servizio finanziario della definizione dell'incarico di cui trattasi, compresa l'individuazione del legale per la procedura in oggetto;

RITENUTO di autorizzare il sindaco a conferire al legale prescelto ogni procura nelle forme di legge;

VISTO il vigente statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 17.07.2010 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art.17 del nuovo Codice degli appalti, D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, che ha annoverato, alla lett. d), del comma 1, tra gli appalti esclusi dall'applicazione del Codice, la fattispecie degli altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

PRESO ATTO che il nuovo Codice dei contratti fa rientrare comunque tale fattispecie tra gli appalti di servizi, seppure esclusi dall'applicazione del Codice, e che all'art. 4 così recita. "1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficacia energetica";

DATO ATTO quindi della necessità di rispettare i principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici e la conseguente impossibilità di procedere ancora attraverso affidamenti fiduciari;

VISTE le Linee ANAC guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e viste le declinazioni riguardo i seguenti principi informatori degli affidamenti dei contratti esclusi con riferimento ai servizi legali: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

RICORDATO che le linee guida ANAC sopra citate prevedono altresì che "nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico";

TENUTO CONTO dei provvedimenti del Garante della Privacy che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli atti e quindi ritenuto opportuno, in attuazione dei principi per la protezione dei dati personali, redigere il presente provvedimento con omissis dei dati personali, consultabili solo da interessati e contro interessati attraverso l'accesso agli atti a disposizione degli uffici;

RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione della natura urgente ed indifferibile dell'argomento;

DATO ATTO che sul bilancio dell'Ente, anno 2020, sono disponibili somme previste per la difesa dell'Ente in caso di contenzioso;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 (par. 5.2 lett g)) nel quale si dispone che "gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa";

CONSIDERATO che la spesa, in caso di buon esito della causa, rimarrà interamente a carico della Compagnia assicurativa chiamata in causa:

PRESO ATTO, tutto ciò visto e richiamato, della necessità ed opportunità di dare avvio alla procedura di recupero del credito del Comune e di conferire, allo scopo, apposito incarico legale per l'esecuzione di questa attività;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di dare atto della necessità di procedere giudizialmente per il recupero del credito del Comune di Uzzano così come determinato con sentenza del tribunale ordinario di Pistoia n. 395/2020, pubblicata in data 15/06/2020, adottando ogni atto ed azione necessaria al fine di assicurare la tutela delle ragioni e dell'interesse del Comune di Uzzano;
- 3) di affidare ad un professionista esterno l'incarico di procedere a tal fine, adottando ogni atto ed azione necessaria;
- 4) di incaricare il responsabile del Servizio finanziario della definizione dell'incarico di cui trattasi, compresa l'individuazione del legale per la procedura in oggetto;
- 5) di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere, l' immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000;
- 6) di dare atto altresì:
- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO DINO CORDIO

II SEGRETARIO COMUNALE FRANCESCA GRABAU

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO COMUNALE FRANCESCA GRABAU



(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA N. 395/2020. PROVVEDIMENTI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, <u>si esprime</u> il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa

PARERE Favorevole

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Uzzano, 28-12-2020

IL RESPONSABILE MALTAGLIATI LAURA



(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA N. 395/2020. PROVVEDIMENTI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, <u>si esprime</u> il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa

PARERE Favorevole

Uzzano, 28-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO MALTAGLIATI LAURA



(Provincia di Pistoia)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 29-12-2020

OGGETTO:	SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA N. 395/2020.
	PROVVEDIMENTI.

Pubblicata all'Albo Pretorio <i>on-line</i> dal 30-12-2020 per 15 giorni consecutivi.		
30-12-2020	L'INCARICATO Gisella Gigli	